

DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 893 DEL 16.1.2001

OGGETTO: Provvedimenti di attuazione dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Lombardia n.439 del 10 gennaio 2001 in attuazione degli interventi previsti dal Regolamento CE n. 2777/2000 e della esecuzione dei test rapidi per la diagnosi di BSE (decreto legge 21 novembre 2000, n.335)

IL DIRIGENTE DELL'UNITA ORGANIZZATIVA VETERINARIA

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Sanità diramata con telegramma prot. 600.3/SA.11/6313 del 17 novembre 2000 che prevede che tutti i bovini di origine francese macellati ad una età superiore a 24 mesi vengano sottoposti a test di diagnosi rapida per l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

VISTO il D.L. 21 novembre 2000, n. 335 che prevede l'attuazione di un programma di prevenzione totale contro la BSE;

VISTO il Regolamento CE n. 2777/2000 del 18 dicembre 2000 che prevede l'obbligo del test rapido per la BSE sui bovini di età superiore a 30 mesi macellati posteriormente al 1 gennaio 2001 per poter dichiarare le loro carni idonee al consumo umano;

VISTO che il Regolamento CE n. 2777/2000 del 18 dicembre 2000 prevede, come misura di sostegno, in attesa di poter garantire la piena funzionalità dei laboratori l'acquisto da parte degli stati membri a prezzo di mercato, senza obbligo di sottoporli al test rapido per la BSE degli animali macellati;

CONSIDERATO che in Regione Lombardia vengono macellati annualmente 250.000 – 300.000 bovini di età superiore ai 24 mesi provenienti non solo dal territorio regionale ma in buona parte da Regioni limitrofe e dal resto del territorio nazionale;

VISTA la Delibera Giunta Regionale n. VII/ 2639 del 15 dicembre 2000 “Programma integrato regionale per il monitoraggio e la prevenzione dai rischi da encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” che attribuisce alla Direzione Generale Sanità, per quanto di competenza, la responsabilità dell'attuazione del programma integrato regionale per il potenziamento, il monitoraggio e la prevenzione totale dei rischi da BSE, mediante la predisposizione e l'adozione dei provvedimenti necessari per la puntuale realizzazione del programma previsto dalla medesima Delibera;

VISTO il Decreto D.G. Sanità n. 33144 del 22 dicembre 2000 “Piano per l'attuazione dei controlli sulla BSE in Regione Lombardia”;

TENUTO CONTO che a causa della mancata attivazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole delle misure di sostegno previste dal Regolamento CE n. 2777/2000 e dell'impossibilità dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia di effettuare fino al 15 febbraio c.a. un numero di test pari al numero degli animali di età superiore a 30 mesi macellati in base alla normale attività di macellazione si stanno verificando gravissimi danni economici per gli allevatori lombardi per l'impossibilità di far macellare i propri animali;

VISTA la dgr n.156 del 28 giugno 2000 “Nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e conseguente conferimento degli incarichi “ aggiornata con dgr n.VII/2764 del 22 dicembre 2000;

VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Lombardia n.439 del 10 gennaio 2001 in attuazione degli interventi previsti dal Regolamento CE n. 2777/2000 e della esecuzione dei test rapidi per la diagnosi di BSE;

VISTA la dgr n.3081 del 12 gennaio 2001 “Attuazione delle misure previste dall’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n.439 del 10 gennaio 2001 in merito all’applicazione del Regolamento CE n. 2777/2000 e del D.L. 21 novembre 2000, n.335 sull’esecuzione dei test rapidi per la diagnosi di BSE” che da mandato alla D.G. Sanità di predisporre con proprio provvedimento le disposizioni attuative;

DECRETA

Art.1

L’operatore che intende avviare alla macellazione bovini in eccesso rispetto alle disponibilità analitiche comunicate dall’I.Z.S. e che intende sottoporre a congelamento le relative carcasse deve darne comunicazione con congruo anticipo al Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente sull’impianto di macellazione. Il Servizio Veterinario esegue il prelievo del campione e lo invia al laboratorio che provvede alla suddivisione in due parti di cui una viene congelata e la seconda fissata in formalina in attesa dell’analisi.

Art.2

Le carcasse congelate ed identificate con le etichette con il codice a barre così come previsto dal Decreto D.G. Sanità n.33144 del 22 dicembre 2000 vengono mantenute in vincolo sanitario fino all’esito favorevole del test.

Qualora si proceda al sezionamento e al disosso delle carcasse le carni sezionate vanno poste in imballi identificati con lo stesso codice a barre che viene riportato sul verbale di prelievo.

E’ possibile utilizzare il medesimo imballo per gruppi di bovini appartenenti al medesimo allevamento e macellati contemporaneamente.

Art.3

Vengono poste in vincolo sanitario e possono essere congelate in contenitori o sacchi identificati con il medesimo codice a barre anche le frattaglie e gli scarti di macellazione e sezionamento, diversi dal materiale specifico a rischio come definito dall’Allegato I del D.M. 29 settembre 2000 e successive integrazioni.

Art.4

Il Servizio Veterinario riporta sul verbale di prelievo, che vale anche come verbale di sequestro, conforme all’allegato Modello 1/439 che costituisce parte integrante del presente Decreto, il fatto che la carcassa viene congelata in attesa del test.

Se le frattaglie e gli scarti della macellazione vengono congelati deve esserne fatta menzione sul verbale.

Ar.5

Tutte le altre parti dell’animale, diverse dal materiale specifico a rischio come definito dall’Allegato I del D.M. 29 settembre 2000 e successive integrazioni, che vengono allontanate

dal macello prima dell'esito del test devono essere trattate con le modalità previste per il materiale specifico a rischio e destinate alla distruzione.

Le pelli, identificate con lo stesso codice a barre di cui all'art.1, possono essere rimosse dai macelli per essere destinate esclusivamente alla produzione di cuoio purchè rimangano in vincolo sanitario fino all'esito favorevole del test e venga garantita la distruzione di tutti gli scarti di lavorazione con le modalità previste per il materiale specifico a rischio.

Art.6

L'autorizzazione agli spostamenti di cui all'articolo precedente, diversi dall'invio alla distruzione, è possibile solo previo nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destinazione.

Art.7

Una volta ricevuto l'esito favorevole delle analisi, il Servizio Veterinario provvede a comunicarlo alla D.G. Agricoltura utilizzando l'allegato Modello 4/439 che costituisce parte integrante del presente Decreto e liberalizza le carni e tutte le altre parti dell'animale (escluso il materiale specifico a rischio) poste sotto sequestro.

Dott. Cesare Bonacina